

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4001 del 10/08/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE IN COMUNE DI CORREGGIO (RE) LOCALITA' FOSDONDO - PRATICA N. 3046/a-b CODICE PROCEDIMENTO RE02A0121. TITOLARE: GIOVANETTI PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4108 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 9394/2018

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE** IN COMUNE DI **CORREGGIO (RE)** LOCALITA' **FOSDONDO** - PRATICA N. **3046/a-b** CODICE PROCEDIMENTO **RE02A0121**.

TITOLARE: GIOVANETTI PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994,

DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PRESO ATTO:

- della domanda in data **12/12/2017** presentata dalla ditta **Giovanetti Paolo Impresa Individuale** C.F. GVNPLA63S11D037A - P.IVA 01361940354 tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Correggio (RE) località Fosdondo, da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo esistente ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 321, del foglio 21 del NCT di detto Comune, con una portata massima di l/s 1,00 per un volume complessivo annuo di m³ 9.010 da destinare all'uso **zootecnico e irrigazione area verde aziendale**;
- della successiva documentazione integrativa, prodotta dalla succitata ditta su invito di questo Servizio, dalla quale si evince che i pozzi esistenti, da utilizzare come opere di prelievo, per la succitata derivazione, in realtà sono due, pertanto è da aggiungere il pozzo 2, anch'esso ubicato all'interno dell'area aziendale, su terreno contraddistinto dal mappale 229, del foglio 21 del NTC dello stesso comune, destinato al fabbisogno irriguo delle aree verdi con una portata massima di l/s 1,00.

DATO ATTO:

- che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l'autorizzazione per effettuare la perforazione;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che dagli atti esistenti disponibilità alla Struttura, è stato verificato che tale derivazione di acqua pubblica, era già stata assentita alla stessa ditta con Determinazione n. 17002 in data 15/11/2005 della Regione Emilia-Romagna con validità fino al 31/12/05, per una portata massima di l/s 0,16 e un volume complessivo annuo di metri cubi 5.500 da destinare all'uso zootecnico (Pratica n. 3046/a-b – RE02A0121), ma di tale concessione non risulta essere mai stata presentata alcuna istanza di rinnovo entro il suddetto termine di scadenza;
- che alla succitata domanda di concessione risulta allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa in data 04/12/2017 dal Sig. Giovanetti Paolo con cui lo stesso dichiara *"che dall'anno 2006 in poi l'acqua del suddetto pozzo è stata utilizzata per uso zootecnico con un consumo medio annuo di circa metri cubi 5.500"*.
- che pertanto, avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla società Giovanetti Paolo

impresa individuale è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 13 del 12/06/2018 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;

- che, per quanto riguarda la destinazione d'uso inerente l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale (m^3 150), il volume totale di prelievo, così come valutato nella relazione prodotta dalla ditta richiedente (m^3 1.010), è da ritenersi eccessivo;
- che pertanto, quale volume totale annuo di prelievo concedibile per tale uso, è stato ritenuto congruo il valore di m^3 150, calcolato in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 1415 del 5 Settembre 2016, mentre è da ritenersi mediamente congruo il volume totale di prelievo concedibile per l'uso zootecnico (m^3 8.000 come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente).

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **2,00 l/s**;
- volume annuo massimo **8.150 m^3 /anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0610ER-DQ2-PACS – Pianura Alluvionale Appenninica – Acquifero Confinato Superiore**”.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di “Esclusione”.

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>)”;
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2018/11162 in data 03/09/2018, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi

ubicati in particolari zone sussiste “l’obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua prelevata dalle falde”;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 229 in data 25/07/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che le destinazioni d’uso della richiesta concessione - zootecnico e irrigazione di aree verdi - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d’uso come di seguito specificato:
 - Pozzo 1: zootecnico;
 - Pozzo 2: irrigazione di area verde di pertinenza aziendale;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. f) (igienico ed assimilati) e lett. d) (Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione della portata d’esercizio di ogni utilizzazione (l/s 1,00), l’importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde alla somma dei relativi importi minimi previsti per le succitate tipologie d’appartenenza;
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2006 al 2018, nonché del canone di concessione per le annualità 2019 e 2020, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 328,78** - corrispondente alla misura della annualità 2021 del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione.
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell’importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell’importo di **€ 328,78** quale **canone** per l’annualità **corrente** e dovrà essere accertato l’avvenuto versamento degli importi dovuti quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e dell’importo relativo al canone delle pregresse annualità, come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all’annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto, per l’importo riferito alla tipologia d’uso ed alla portata massima assentita, in data 04/08/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta già costituito per l’importo complessivo di **€ 329,44**, corrispondente all’annualità 2019, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell’importo;
- che i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 2001-2005 e delle pregresse annualità 2019 e 2020, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alle tipologie d’uso ed alla portata massima assentita;
- che per quanto riguarda gli indennizzi risarcitori dovuti per l’esercizio abusivo della derivazione dal 2006 al 2018, la ditta concessionaria ha eccepito la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, e pertanto ha regolarizzato la corresponsione dell’importo corrispondente per le annualità dal 2009 al 2018, comprensivo degli interessi legali;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, alla ditta **Giovanetti Paolo Impresa Individuale**, C.F. GVNPLA63S11D037A P.IVA 01361940354, con sede in Correggio (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Correggio (RE) località Fosdondo da destinarsi agli usi zootecnico e irrigazione area verde aziendale;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 per un volume complessivo annuo non superiore a m³ 8.150 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2028**
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 328,78** per l'anno 2021, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 328,78** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito per importo maggiore pari a € 329,44 ;
- g) di dare atto che i canoni di concessione dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2001 al 2005 e dal 2019 al 2020 **risultano regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- h) di dare atto che gli indennizzi risarcitori non prescritti, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2009 al 2018, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà

notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **zootecnico e irrigazione area verde di pertinenza aziendale** in territorio del Comune di **Correggio (RE)** località **Fosdondo** richiesta dalla ditta **Giovanetti Paolo Impresa Individuale**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante n° 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - **Pozzo 1** profondità di metri 120 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5 avente una portata di esercizio di l/s 1,00 - ubicazione foglio 21 mappale 321 (ex 90) coordinate ED50-UTM32: X = 638.244 Y = 4.959.766;
 - **Pozzo 2** profondità di metri 120 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1 avente una portata di esercizio di l/s 1,00 - ubicazione foglio 21 mappale 229 (ex 91) coordinate ED50-UTM32 X = 638.271 Y = 4.959.650;
- le opere di prelievo sono site in località Fosdondo del Comune di Correggio (RE) su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente censito al foglio 21 mappale 321 e 229 del NCT di detto comune;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati necessarie alle strutture aziendali inerenti l'attività zootecnica per allevamento di suini svolta dalla ditta, ivi compreso l'abbeveraggio del bestiame, e per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale con un consumo complessivo annuo di m³ 8.150 così distinto:
 - dal **Pozzo 1** per uso zootecnico con un consumo annuo di m³ 8.000;
 - dal **Pozzo 2** per uso irrigazione area verde aziendale con un consumo annuo di m³ 150.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- Portata d'esercizio massima di prelievo **l/s 2,00**;
- Volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 8.150**
- L'irrigazione viene esercitata utilizzando il sistema irriguo a goccia.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni relativi alla concessione originaria, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 675,15** come di seguito specificato:

- annualità 2001 = € 131,70; - annualità 2002 = € 133,25; - annualità 2003 = € 135,00;
- annualità 2004 = € 136,70; - annualità 2005 = € 138,50.

5.4 L'importo degli indennizzi risarcitori non prescritti, comprensivo degli interessi di legge, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2009 fino all'anno 2018 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 1.638,59**, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Indennizzo	Quota Interessi	TOTALE
2009	€ 148,00	€ 18,92	€ 166,92
2010	€ 150,00	€ 14,67	€ 164,67
2011	€ 152,00	€ 13,35	€ 165,35
2012	€ 154,00	€ 11,21	€ 165,21
2013	€ 156,00	€ 7,45	€ 163,45
2014	€ 159,00	€ 3,62	€ 162,62
2015	€ 161,00	€ 2,05	€ 163,05
2016	€ 161,00	€ 1,17	€ 162,17
2017	€ 161,16	€ 0,89	€ 162,05
2018	€ 162,45	€ 0,65	€ 163,10
Importo Totale	€ 1.564,61	€ 73,98	€ 1.638,59

5.5 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della derivazione in pendenza del rilascio della concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto

versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a € 659,32, comprensivo degli interessi legali, come di seguito specificato:

Annualità	Importo Canone	Importo Interesse	Importo Totale
2019	€ 329,44	€ 0,00	€ 329,44
2020	€ 329,78	€ 0,10	€ 329,88
Totale	€ 659,22	€ 0,10	€ 659,32

5.6 L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno **2021** consiste in € **328,78** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto;

5.7 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.8 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.9 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.10 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo aggiornato della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, ammonta a € **328,78**.

6.2 Tale cauzione risulta già costituita, in occasione dei precedenti adeguamenti, per l'importo di € **329,44** corrispondente alla misura dell'annualità 2019 del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell'importo.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario dovrà **comunicare**, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio concedente e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica predisposta al caso, la quantità d'acqua prelevata desunta dalla lettura degli strumenti di misurazione già installati ai pozzi, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:

➤ **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aooe@cert.arpa.emr.it ;

- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(*Giovanetti Paolo Impresa Individuale*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.